

LA MEMORIA È PERDUTA?

RIFLESSIONE SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA

Scritta da un'insegnante (sospesa) ai suoi ragazzi

Quando si perde la memoria di ciò che è accaduto, la civiltà compie passi indietro verso lo stato di barbarie.

Per questo esistono le Giornate come quella, fondamentale, del 27 gennaio: per mantenere il legame consapevole con il passato, in un mondo che corre freneticamente in avanti, sbriciolando le proprie tracce, se mai ne produce.

Ma mi viene da chiedere: la memoria, oggi, è sufficiente? Non è indispensabile un elemento in più per renderla efficace?

Ho utilizzato non a caso l'aggettivo "consapevole" riferito al legame con il passato.

Quando gli alunni ci chiedono: "Perché dobbiamo studiare la storia?" noi rispondiamo che è fondamentale per capire il presente ed evitare di replicare errori già commessi da chi è vissuto prima di noi.

"Siamo nani sulle spalle di giganti", dice la frase famosa attribuita al filosofo medievale Bernardo di Chartres, spiegata poi da Guglielmo di Salisbury: la storia ci sorregge e ci innalza, ci permette di vedere più lontano, con sguardo più acuto.

Ma bisogna saper guardare.

Cogliere le analogie e le differenze.

Individuare tappe e percorsi che, ripetendosi, portano verso un identico obiettivo.

Ecco perché la memoria come semplice documentazione del passato non è più sufficiente.

Bisogna identificare i meccanismi.

Smontare la macchina per capire come funziona, rimontarla e vedere se funziona di nuovo.

Così si ottiene un legame consapevole con il passato.

Dal 1933 al 1939 agli Ebrei tedeschi furono dedicati oltre 400 provvedimenti, tra leggi, decreti e regolamenti che riguardavano ogni aspetto della loro vita privata e sociale. Alcuni di essi vennero emanati dal governo centrale, ma un gran numero proveniva dai vari funzionari regionali e provinciali, ciascuno intenzionato a limitare i diritti dei cittadini di origine ebraica e a mettere in evidenza la loro presenza "pericolosa". (fonte: Enciclopedia dell'Olocausto).

A partire dalla legge del 7 aprile 1933 (Legge per la Restaurazione del servizio civile professionale) fino alle leggi di Norimberga del 1935, i cittadini ebrei furono i destinatari di continui provvedimenti, a brevissima distanza l'uno dall'altro, amplificati dall'eco della stampa di regime nazista.

Come si crea l'opinione pubblica? Con la propaganda incessante.

I cittadini tedeschi leggevano i decreti? No, ma leggevano i giornali.

Come si crea la paura? Attribuendo a qualcuno i problemi che uno stato non è in grado di risolvere (sappiamo in quali condizioni versava la Repubblica di Weimar, così come il Regno d'Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale).

Saliamo ancora un po' sulle spalle della Storia.

In Italia, fino all'emanazione delle leggi razziali del 1938, Mussolini non espresse con chiarezza posizioni apertamente antisemite dal punto di vista biologico di "razza", facendo tuttavia frequenti riferimenti al fatto che il mondo della finanza fosse in mano agli ebrei.

Ma dalla Germania l'ondata di antisemitismo, propagandata dalla stampa tedesca, si riversava sull'Italia grazie all'amplificazione dei giornali di regime italiani...Prima ancora che TUTTI i giornali si asservisero al regime, testate come "Il Secolo d'Italia", "Il Tevere" e altre soffiavano sul fuoco dell'opinione pubblica.

Si sta chiarendo il parallelismo? Il meccanismo è terribilmente efficace, nella sua semplicità.

Il 1 Agosto 1938 esce "Il Manifesto degli scienziati razzisti".

Ecco che la scienza smette di essere scienza e diventa dogma.

Nomi, anche autorevoli, firmano un elenco di affermazioni senza alcun fondamento o prova che li dimostri.

Un esempio, il punto 3: "Il concetto di razza è un concetto puramente biologico" (" Non ti vaccini-ti contagi-muori e fai morire"cit. Mario Draghi in conferenza stampa 22/7/2021).

Anche la negazione dell'evidenza storica trova posto in questo Manifesto: p.5 "E' una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici..." In pratica, a parte i Longobardi , in Italia non è arrivato più nessuno a contaminare la razza!

LA DIFESA DELLA

ANNO I - NUMERO 1

5 AGOSTO 1938 - XVI

ESCE IL 5 E IL 20 DI OGNI MESE
UN NUMERO SEPARATO LIRE 1
ABBONAMENTO ANNUO LIRE 20

Direttore: TELESIO INTERLANDI

Comitato di redazione: prof. dott. GUIDO LANDRA
prof. dott. LIDIO CIPRIANI - dott. LEONE FRANZI - dott.
MARCELLO RICCI - dott. LINO BUSINCO

RAZZA

SCIENZA DOCUMENTAZIONE POLEMICA

RAZZISMO ITALIANO

Un gruppo di studiosi fascisti docenti nelle Università italiane sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare ha fissato nei seguenti termini quella che è la posizione del Fascismo nei confronti dei problemi della razza:

1 LE RAZZE UMANE ESISTONO. — La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini, simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2 ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE. — Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

3 IL CONCETTO DI RAZZA E' CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso è quindi basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perchè essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perchè la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

4 LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE E' DI ORIGINE ARIANA E LA SUA CIVILTÀ' E' ARIANA. — Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituiscono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

5 E' UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI STORICI. — Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa; i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nell'assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da un millennio.

ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA". — Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

E' TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. — Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose.

La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

E' NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE TRA I MEDITERRANEI D'EUROPA (OCCIDENTALI) DA UNA PARTE GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI DALL'ALTRA. — Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. — Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia.

Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perchè essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO. — L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un corpo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

6

7

8

9

10

Arriviamo alla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1938. Leggiamo in particolare il riferimento al Regio Decreto Legge 5 settembre 1938 n.1390:

art.1 All'ufficio di insegnante non potranno essere ammesse persone di razza ebraica...

art.2 Non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica ...

art.3 Saranno sospesi dal servizio ...

Conto corrente con la posta

ANNO 79° — NUMERO 200

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 13 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-433 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Tria.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	53	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 - Estero L. 109. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, i supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 4,35 nel Regno, in lire 3 al Estero.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31,50	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	180	100	70	

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Spasiali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1385.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 252, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. Pag. 3874
- REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1938-XVI, n. 1387.
Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti. Pag. 3874
- REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.
Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici. Pag. 3878
- REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389.
Istituzione del Monopolo per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici. Pag. 3878
- REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Pag. 3878
- REGIO DECRETO 2 luglio 1938-XVI, n. 1391.
Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari. Pag. 3878
- REGIO DECRETO 18 giugno 1938-XVI, n. 1392.
Trasformazione del fine dei Regi istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano. Pag. 3879
- REGIO DECRETO 29 giugno 1938-XVI, n. 1393.
Dichiarazione formale dei fini della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino). Pag. 3879
- REGIO DECRETO 29 giugno 1938-XVI, n. 1394.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia). Pag. 3879

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1385.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona. Pag. 3879

REGIO DECRETO 29 giugno 1938-XVI, n. 1396.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salsomaggiore di Nocera Umbra (Perugia). Pag. 3879

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397.
Approvazione dello statuto della «Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca» di Rovereto. Pag. 3879

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffide per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906). Pag. 3879
Rettifiche d'intestazione. Pag. 3880
Diffide per smarrimenti di quietanza. Pag. 3882
Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3882

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale «Quindicennale» (1° emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale «Città di Palermo», obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Genova», ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Roma»; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3882
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1° emissione), ed obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3887

CONCORSI

Ministero dell'interno: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Pag. 3887
Regia prefettura di Viterbo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 3889
Regia prefettura di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 3889

E naturalmente, già il 3 settembre Il Corriere della sera titolava :



Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

I destinatari dell'obbligo vaccinale

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111⁵, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro

Il meccanismo si chiarisce, e una volta smontato, la memoria deve diventare consapevole.

La maggioranza degli italiani, oberati dalle difficoltà economiche post belliche, non leggerà la Gazzetta Ufficiale, ma almeno il titolo della testata sì. I molti analfabeti se lo faranno leggere.

Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1938: qui leggiamo la proibizione del matrimonio "interrazziale", la possibilità di PERDERE LA PATRIA POTESTA' per il genitore ebreo...

sentate per il rimborso. — **Société anonyme de Consommation, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII. — **Comune di Salò:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1938-XVII. — **« S.A.C.R.A.S. » Società Anonima Compere Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1938-XVII. — **Società anonima emiliana di ferrovie tramvie ed automobili (ex ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale), in Modena:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1938-XVII. — **Società anonima « Reggiane » Officine meccaniche italiane, in Reggio Emilia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima padovana Francesco Petrarca, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1938-XVII. — **Città di Legnano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima « La Centrale » per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI.

Art. 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.
Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2.

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.
I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3.

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate,

delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5.

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

CAPO II.

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA.

Art. 8.

Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

All'articolo 10 segue l'elenco riferito a "gli ebrei non possono...."

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

tere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14.

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonchè dell'art. 13, lett. h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato

Anche in questo caso, La Stampa anticipava e titolava in prima pagina:

LA STAMPA
15 Novembre 1938
Anno XVI

Le leggi per la difesa della razza

L'EBREO NON PUO': Prestare servizio militare, dirigere grandi aziende, possedere terre con estimo superiore a 5.000 lire o case con oltre 20.000 lire di imponibile, avere persone di servizio ariane, avere impieghi statali o parastatali o nelle banche di interesse nazionale o nelle imprese private di assicurazione, frequentare le scuole ariane

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deciso che il matrimonio con non ariani è nullo

IL TESTO DEI DECRETI **La Legge**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 gennaio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Art. 3.

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 -bis :

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 -bis . Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 1 -ter . Le disposizioni di cui al comma 1 -bis , lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1 -bis , lettera b) , si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1 -bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

SUPER GREEN PASS

IL GIORNO
OBBLIGATORIO DAL 10 GENNAIO e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo)

COME SI OTTIENE



VACCINO



GUARIGIONE COVID

NO TAMPONE



DOVE SERVE



Mezzi di trasporto
feste, le sagre e le fiere,
centri congressi



Hotel e in tutte le
strutture ricettive,
sedersi al ristorante
anche all'aperto, piscine
e centri benessere
anche all'aperto



Sport di squadra e ai centri natatori,
centri culturali, sociali e ricreativi.
Anche per andare a sciare



Quando parliamo di memoria non si tratta solo di fornire documenti e informazioni.

"Meditate che questo è stato" scrive Primo Levi.

QUESTO sono i dati e i documenti.

*Dai dati e dai documenti si parte, ma non ci si ferma: è necessario
MEDITARE.*

Meditare significa porre in relazione cause ed effetti.

Analizzare il percorso che da A porta a B.

Spesso, nella storia, i percorsi si somigliano.

*Confrontare, capire: quando si parte dalla scuola per UNIFORMARE i
cittadini ad un unico pensiero, spesso si parte dall'esterno.*

Da una divisa, che rende tutti uguali.

Da una mascherina, che cancelli l'espressione del viso.

*Due disposizioni, due obblighi, con motivazioni differenti in due epoche
differenti. Eppure, una linea che li unisce esiste.*

Sta a noi riconoscerla.



Se non riusciamo a trasformare le conoscenze storiche in strumenti VIVI per capire il presente, esse resteranno sterili, e verranno dimenticate piuttosto in fretta.

Siamo sulle spalle di giganti, che camminano e procedono, non di statue che stanno ferme e non ci danno altro che un unico punto di osservazione.

Quando qualcuno grida allo scandalo perchè SI OSA paragonare le dittature del passato alla situazione presente, compie un atto di profonda DISONESTA' INTELLETTUALE.

Non si paragonano le dittature, ma I LORO STRUMENTI:

La gradualità.

La manipolazione dell'opinione pubblica , la paura e la creazione di capri espiatori.

L'eccezione che diventa consuetudine e giustifica la cancellazione delle libertà e dei diritti: le persone si abituano a vivere in un modo completamente diverso, accettano limitazioni che mai accetterebbero, se fossero imposte all'improvviso.

Gli strumenti sono IDENTICI.

Penso alle donne che nel 1935 consegnarono al partito fascista la loro fede nuziale, spesso l'unico oggetto di valore che possedevano.

Oro alla Patria.

Sacrificavano il simbolo del loro matrimonio per dare un contributo allo stato, che stava avviandosi verso una nuova, devastante guerra.

Oggi stiamo consegnando qualcosa di molto più prezioso di un anello d'oro: la nostra salute e il nostro corpo.

Raffaella Bonvicino

